



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 115 del 21/07/2011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI  
PER LO SVILUPPO 8 luglio 2011, n. 187

Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza elettrica di 4MW, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso, da realizzarsi nel Comune di Mottola (TA), contrada "Selva Piana", ai sensi dei commi 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003. Società: Elios 81 S.r.l. con sede legale in Mottola (TA), c.da Fontana, n. 6 - P. I.V.A. n. 02697580732.

Il giorno 8 luglio 2011, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con

- le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;
  - l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
  - ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

Rilevato che:

- la Società Elios 81 S.r.l. avente sede legale in Mottola (TA), c.da Fontana, n. 6 - P.I.V.A. n. 2697580732, con nota acquisita agli atti in data 16.07.2008 prot. n. 38/7937, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, richiedeva il rilascio di Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale di 4 MW, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso, da realizzarsi nel comune di Mottola (TA), contrada "Selva Piana";
- l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 4 MW da realizzarsi nel Comune di Mottola (TA), non è soggetto a verifica ambientale in quanto inferiore a 15 MW, ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale n. 25 del 3 agosto 2007;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 8404 del 24.07.2008 - inoltrava richiesta di integrazione di documentazione tecnica ed amministrativa relativa al progetto dell'impianto in argomento;
- la Società Elios 81 S.r.l., con nota del 05.09.2008 prot. n.38/9422, depositava presso gli Uffici della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo la documentazione integrativa relativa al progetto di cui trattasi;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 12168 del 10.11.2008 comunicava agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti, di aver formalmente avviato il procedimento;
- la Società Elios 81 S.r.l. con nota acquisita al protocollo in data 11.01.2010 n. 326 dichiarava l'avvenuta trasmissione agli Enti e/o Organismi interessati a partecipare alla Conferenza di Servizi di una copia del progetto definitivo dell'impianto a seguito dell'avvio del procedimento;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 3451 del 04.03.2010 convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 08.04.2010;

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di servizi e di seguito riportati:

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica -con nota prot. n. 6200 del 11.10.2010 rileva che "l'area interessata dall'installazione di pannelli fotovoltaici ricade in un Ambito Territoriale Esteso di tipo "E" di valore "normale" non sottoposto a tutela diretta dal PUTT/P; il cavidotto interrato sotto strada esistente, interessa in parte in un Ambito Territoriale Esteso di tipo "D" di valore "rilevante" sottoposto a tutela diretta dal PUTT/P ed in parte un Ambito Territoriale Esteso di tipo "E" di valore "normale" non sottoposto a tutela diretta dal PUTT/P". Inoltre rileva che:

- “il tracciato stradale posizionato sul versante Nord dell’area destinata all’installazione dei pannelli fotovoltaici coincide con il tracciato di una componente del Sistema Storico - Culturale - A.T.D. Zone Archeologiche, Tratturello Martinese e della relativa area annessa di 100 m a suddetto AT.D. - sottoposto alle prescrizioni di base definite dall’art 3.15 delle NTA del PUTT/P (come da cartografia allegata).
- il cavidotto di vettoriamento intercetta per due tratti delle componenti del Sistema della Stratificazione Storica dell’Organizzazione Insediativa- A.T.D. Usi Civici - sottoposto alle prescrizioni di base definite dall’art 3.17 delle N.TA del PUTT/P.
- un tratto del cavidotto di vettoriamento intercetta un’area sottoposta a vincolo paesistico - ambientale secondo la Legge n. 1497 del 1939.
- un tratto del cavidotto di vettoriamento intercetta una componente del Sistema della Stratificazione Storica dell’Organizzazione insediativa, Fattoria “La Giunta” e relativa area annessa di 100 m, A.T.D. Zone Archeologiche- sottoposto alle prescrizioni di base definite dall’art 3.15 delle IM.TA del PUTT/P.

Per quanto esposto questo Servizio ritiene di poter esprimere parere favorevole con prescrizioni per la realizzazione di tale impianto di tipo fotovoltaico con esclusione di una fascia pari a 100 m dall’A.T.D. Tratturello Martinese.

Altresì in merito alla realizzazione delle aree interessate dall’installazione dei pannelli fotovoltaici, si prescrive di non realizzare l’impianto di illuminazione esterna perimetrale, di ridurre l’altezza della recinzione ad una altezza massima di 1,50 m e di adottare, come misura di mitigazione dell’intervento, l’impianto di siepi perimetrali con essenze autoctone.

Inoltre, in merito alla realizzazione del cavidotto si prescrive il completo ripristino del manto dell’intera sede stradale sotto cui corre 3 cavidotto interessato, ed inoltre il recupero, qualora fossero presenti, delle murature a secco a ridosso della strada.

Infine per quanto esposto si evidenzia che prima dell’inizio dei lavori dovrà essere acquisito il preventivo parere da parte della Soprintendenza ai Beni Archeologici della Provincia di Tarant”o.

La Società, in ottemperanza a quanto prescritto dal Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, con nota acquisita al protocollo n. 17388 del 15.12.2010 comunicava la “rimodulazione del progetto iniziale - ferme restando le restanti superfici previste nel progetto originario” - e forniva il nuovo layout dell’impianto utilizzando pannelli fotovoltaici più efficienti per mantenere invariata la potenza del progetto.

- Regione Puglia - Area Politiche per l’Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Attività Estrattive con nota prot. n. 2941 del 15.04.2010 trasmette modulo parere nel quale rilascia il NULLA OSTA “ai soli fini minerari. Nel caso di eventuali attraversamenti di zone soggette alla Ns. tutela società dovrà inoltrare specifica richiesta di autorizzazione ai sensi del T.U. 1775/33,art.l20.

Resta inteso, comunque, che all’atto della costruzione dell’elettrodotta si terrà conto delle distanze, dell’elettrodotta da aree di cava in esercizio e/o dimesse, previste dal D.P.R. 09 Aprile 1959 n.128 sulle “norme di Polizia delle miniere e delle cave”.

- Regione Puglia - Area Politiche per l’Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio di Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali BR/LE/TA con nota prot. n. 24575 del 17.03.2010 rileva che “le opere previste e le connesse attività non interferiranno in maniera significativa con i parametri ambientali caratterizzanti le materie di competenza dell’Ufficio scrivente. Pertanto Nulla Osta da parte di questo Ufficio medesimo alla realizzazione di quanto programmato dalla suddetta Società, a condizione che eventuali attraversamenti di corsi, d’acqua da parte delle linee elettriche di trasferimento dall’energia al Gestore Unico-, siano oggetto di apposite istanze di concessione. Inoltre per effetto del vincolo sismico interessante il territorio comunale, le opere strutturali, e le componenti impiantistiche, staticamente autonome, dovranno essere eseguite nell’ambito delle procedure del T.U. 380/01 ed installate nel rispetto dei livelli, di sicurezza e di quanto prescritto dal D.M. 14/1/08. Con il presente provvedimento, infine, qualora attivate le disposizioni urbanistiche di cui all’art. 12 della L.R. n. 25/2008, è da ritenersi reso favorevolmente il “parere geomorfologico” prescritto dall’art. 89 del

richiamato D.P.R. 380/0”.

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste - Sezione di Taranto con nota prot. n. 3424 Tec 1/3 del 03.03.2010 comunica che “non ha competenze in merito in quanto l’area in questione non è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del RDL 3267/23”.

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura - Taranto con nota prot. n. 41527 del 11.05.2010 esprimeva parere favorevole “alla realizzazione dell’impianto, a condizione che durante le fasi di costruzione e di gestione dello stesso vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. è fatto divieto di effettuare gettate di cemento in loco;
2. tutti i manufatti devono essere prefabbricati e posati senza l’uso di gettate di cemento, devono essere di facile rimozione, non devono rilasciare nell’ambiente sostanze inquinanti sino al momento della dismissione dell’impianto e del loro smaltimento, in modo da non compromettere le funzionalità biologiche ed agronomiche del suolo; è consentito l’uso del cemento in loco solo ed esclusivamente per fissare i pali di sostegno nelle zone dove il substrato è formato da roccia compatta che non permette il fissaggio dei pali tramite avvitatura e battitura; il cemento deve essere utilizzato esclusivamente per fissare i pali in fori del diametro massimo di 50 cm. appositamente realizzati tramite trivella o carotatore; il cemento non deve interessare lo strato di suolo agrario;
3. la recinzione deve essere realizzata lasciando ogni 10 metri lineari dei varchi delle dimensioni di cm40Xcm40 o, in alternativa., la rete deve essere posta, ad una altezza di 30 cm dal suolo per consentire il passaggio degli animali; la stessa deve essere fissata al suolo con le modalità di cui al punto precedente e senza cordoli di cemento per non creare barriere fisiche nel terreno tra l’interno dell’area recintata e l’esterno;
4. non sono consentiti sbancamenti e movimentazione di terra, fatta eccezione per la realizzazione delle fondazioni degli edifici e delle cabine;
5. non è consentita la costruzione di piste all’interno dell’area, fatte eccezione per la fase di cantiere; dette piste devono successivamente essere rimosse senza lasciare modificazioni delle funzioni del suolo; in prossimità del cancello di accesso, degli edifici di controllo e di deposito, nonché delle cabine è consentita la realizzazione di aree per il transito ed il parcheggio dei mezzi, ricoperte con materiali naturali (breccia-stabilizzato, sabbia).
6. nella fase di riempimento e di chiusura delle trincee dei cavi dotti. nei tratti ricadenti all’interno di terreni agricoli, deve essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo e quest’ultimo non deve essere compattato;
7. è fatto divieto assoluto di utilizzare diserbanti chimici ed altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna;
8. è fatto divieto assoluto di utilizzare sostanze detergenti per la pulitura dei pannelli e delle strutture;
9. se nelle aree di intervento insistono delle piante di olivo, le stesse non potranno essere abbattute ma solamente spostate previa acquisizione, prima di cantierizzare le opere, dell’apposita autorizzazione da parte del competente Ufficio Provinciale Agricoltura della Regione Puglia”.

- ARPA PUGLIA - Dipartimento provinciale di Taranto con nota prot. n. 17134 del 08.04.2010 evidenzia le seguenti carenze:

1. “Valutazione dei campi elettromagnetici relativa a tutte le possibili sorgenti di campi elettrici e magnetici;
2. Valutazione di impatto acustico a firma di un tecnico competente, relativa alle fasi di cantiere ed esercizio del impianto;
3. Valutazione di impatto luminoso;
4. Fotorendering simulativi ante e post operam;
5. Certificazione da parte del Comune di Mottola attestante la presenza di altri impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, autorizzati alla data odierna, nelle zone limitrofe all’impianto in esame

Nelle more della definizione di approfonditi ed esaustivi studi di valutazione degli elementi di criticità

sopra riportati e di una attenta programmazione da parte dell'Autorità Competente, si esprime parere contrario all'impianto in oggetto".

La Società ha fornito le integrazioni richieste da ARPA DAP - Taranto all'Ufficio Energia e Reti Energetiche con nota del 11.11.2010 con la seguente documentazione:

1. "Valutazione dei campi elettromagnetici relativa a tutte le possibili sorgenti di campi elettrici e magnetici;
2. Valutazione d'impatto acustico a firma di un tecnico competente, relativa alle fasi di cantiere ed esercizio dell'impianto;
3. Valutazione di impatto luminoso;
4. Fotorendering simulativi ante e post operam - Tavola progettuale n. 15;
5. Richiesta di Elios 81 s.r.l. al Comune di Mottola relativa all'attestazione della presenza di altri impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile autorizzati e ubicati nelle zone limitrofe all'impianto in oggetto".

Il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n. 16382 del 19.11.2010, ha inviato all'A.R.P.A. - D.A.P. Taranto le integrazioni fornite dalla Società chiedendo "di esprimere il proprio parere di competenza con cortese sollecitudine". In riscontro alla suddetta nota, A.R.P.A. - D.A.P. Taranto ha trasmesso il parere di competenza con nota prot. n. 30867 del 15.06.2011, esprimendo il nulla osta alla realizzazione dell'impianto.

- PROVINCIA DI TARANTO - Settore Ecologia e Ambiente - Aree Protette e Parco Naturale Terra delle Gravine con nota prot. n. 41227 del 28.06.2010 ritiene che l'impianto ricade "nel campo di applicazione di cui al punto 2.c dell'allegato IV del D.Lgs. n. 152/06 così come modificato e integrato dalla Legge n.99/09. Pertanto, si ritiene che la Ditta dovrà presentare apposita istanza di verifica di assoggettabilità a V.I.A.. ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006".

A tale nota la Regione Puglia - Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n. 12219 del 05.08.2010, ha dato riscontro con delucidazioni indirizzate a tutte le provincie precisando che il regime legislativo vigente nella Regione Puglia è quello previsto "ratione temporis" dalla LR 25/07, dalla LR 31/08 e dalla LR 13/10.- COMUNE DI MOTTOLA - Ufficio Tecnico - Settore Urbanistica con nota prot. n. 15489 del 20.10.2010 chiede alla Società che gli elaborati di progetto comprendano:

1. "simulazione dettagliata dello stato dei luoghi a seguito della realizzazione dell'impianto resa mediante foto modellazione realistica (rendering computerizzato o manuale), comprendente un adeguato intorno dell'area di intervento, desunto dal rapporto di intervisibilità esistente, per consentire la valutazione di compatibilità ed adeguatezze delle installazioni nei riguardi del contesto paesistico;
2. fermo restando che dovranno essere preferite le soluzioni progettuali che determinano i minori problemi di compatibilità paesaggistica, dovranno essere individuate le opere di mitigazione sia visive che ambientali previste, nonché evidenziati gli effetti negativi che non possono essere evitati o mitigati, e potranno essere proposte le eventuali misure di compensazione (sempre necessarie quando si tratti di interventi a grande scala o di grande incidenza).

Che venga inoltre rispettato il punto b) dell'art.3 della Legge Regionale del 21 ottobre 2008 n.31".

La Società in data 22.10.2010 con prot. n. 15637 presenta al Comune di Mottola - Ufficio Tecnico le integrazioni: Tavola progettuale n. 15 "Fotorendering" e Relazione di mitigazione degli impatti visivi e/o ambientali, nella quale "prevede la posa di siepi intorno alla recinzione dell'impianto. In particolare saranno scelte piante autoctone di altezza compresa tra 1,5 e 2 metri le quali (...) schermano le parti più visibili dell'impianto rispetto alle principali visuali".

Il Comune di Mottola - Ufficio Tecnico - Settore Urbanistica, con nota prot. n. 15683 del 25.10.2010 "esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'intervento con le prescrizioni circa la mitigazione visiva ambientale proposta".

- ASL TARANTO - Dipartimento di Prevenzione - Unità Operativa Servizio Igiene e Sanità Pubblica Massafra - Mottola - Palagiano - Statte con nota Prot. n. 913 del 13.04.2010 "esprime parere favorevole, da un punto di vista igienico-sanitario, per la realizzazione dell'impianto in oggetto".

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto - Lecce con nota Prot. n. 3315 del 19.02.2010 rileva che l'area interessata dall'intervento "non risulta sottoposta alle disposizioni di tutela paesaggistica di propria competenza ai sensi del D.Lvo n.42/2004".

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia - Taranto con nota Prot. n. 2663 del 19.02.2010 "non ravvisa motivi ostativi alla realizzazione del progetto, purché (...) Prima dell'inizio dei lavori il progetto dovrà essere integrato con la carta archeologica georeferenziata della sola area interessata dall'impianto fotovoltaico, nella quale andranno riportati tutti i dati ricavabili dalle prospezioni di superficie, dalla fotointerpretazione e dalla bibliografia archeologica. Tali attività dovranno essere affidate ad archeologi in possesso di adeguati titoli formativi e professionali, il cui curriculum andrà preventivamente sottoposto alle valutazioni della Scrivente".

La Società, in data 03.06.2010 ha consegnato all'Ufficio Energia e Industria energetica copia delle integrazioni presentate alla Soprintendenza per i Beni Archeologici in data 07.04.2010.

Quest'ultima, esaminata la carta del rischio archeologico trasmessa, con nota prot. n. 6760 del 27.04.2010 ritiene di "poter esprimere parere favorevole, per quanto di propria competenza, alla realizzazione del parco fotovoltaico in oggetto, facendo presente quanto segue.

Considerato che le aree interessate dai lavori, seppure non sottoposte a vincolo archeologico ai sensi del D.Lgs. 42/2004, fanno parte di un comprensorio territoriale di notevole rilevanza archeologica, attestata da testimonianze di insediamenti databili tra il Neolitico e l'età romana e considerata inoltre la natura delle opere da realizzare, si richiede che tutte le attività di scavo pertinenti alla realizzazione del progetto siano effettuate sotto la continua sorveglianza di archeologi in possesso di adeguati titoli formativi e professionali, il cui curriculum andrà preventivamente sottoposto alle valutazioni della scrivente. In caso di rinvenimenti archeologici, o lavori dovranno essere sospesi nei tratti interessati per gli accertamenti e le determinazioni di competenza della Scrivente. Per gli eventuali interventi di verifica archeologica dovrà essere previsto l'affidamento di incarichi di assistenza specifica ad archeologo esterno, mentre l'esecuzione di saggi di scavo stratigrafico andrà affidata ad impresa in possesso di qualificazione SOA OS25. Tutte le attività di verifica archeologica si svolgeranno sotto la direzione scientifica di questa Soprintendenza, alla quale dovrà essere data preventiva comunicazione di inizio lavori".

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata con nota Prot. n. 14460 del 08.11.2010 "rilascia ai sensi dell'art 113 del R.D. n.1775 dell'1.12.1933, il NULLA OSTA PROVVISORIO alla costruzione per rimpianto in oggetto limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private.

Il rilascio del consenso alla costruzione dell'intero impianto elettrica sopra citato è subordinato all'approvazione dei progetti di dettaglio relativi agli eventuali attraversamenti e parallelismi che le linee elettriche potranno determinare con linee Tlc. Tali elaborati, che codesta Società presenterà a questo Ufficio nel più breve tempo possibile, dovranno essere redatti in conformità alle norme vigenti per la esecuzione delle linee elettriche aeree esterne. Prima di eseguire gli scavi per la posa di cavi interrati e/o la costruzione di fondazioni, codesta Società è invitata ad interpellare l'unità operativa Telecom interessata.

Il presente NULLA OSTA PROVVISORIO viene concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla ELIOS 81 Srl in data 26/10/2010 e registrato a GIOIA DEL COLLE (BA) senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano dal R.D. n. 1775/1933, dal D.P.R. n. 156 del 29/03/1973 e dal D.Lgs. 01/08/2003 n. 259".

- Ministero dell'Interno - Comando Provinciale Vigili del Fuoco - Taranto comunica "che in data 12/03/2010 la Società ELIOS 81 S.r.l. ed il tecnico progettista Ing. DE SANTO Mario hanno inviato a questo Comando una dichiarazione con cui è stato rappresentato che l'attività in argomento non rientra tra le attività soggette ai controlli di Prevenzione Incendi, in quanto non ricadente nelle tipologie di

attività ricomprese nell'elenco allegato al Decreto del Ministero dell'Interno 16/02/1932 e quindi assoggettata all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi”.

- Autorità di Bacino della Puglia con nota Prot. n. 15599 del 20.12.2010, acquisiti gli elaborati progettuali relativi all'impianto ed alle opere di connessione e gli elaborati integrativi richiesti in sede di Conferenza di Servizi, e analizzata la documentazione complessivamente resa disponibile “ritiene, per quanto di propria competenza, in ordine ai vincoli PAI, che i lavori relativi alla costruzione dell'impianto fotovoltaico dalla potenza elettrica di 4 MWe, da realizzarsi nel Comune di Mottola (TA) in località “Selvapiana” sono compatibili con le previsioni del PAI approvato, pertanto Nulla Osta alla loro realizzazione, a condizione che;

3. gli attraversamenti in subalveo dal cavidotto, in corrispondenza delle intersezioni indicate con le sigle 1 e 2, vengano realizzati fuori asse rispetto alla strada provinciale n.25, e comunque spostandosi ad opportuna distanza a valle delle opere d'arte di attraversamento idraulico della suddetta strada, tenuto conto che, in relazione al loro stato e/o dimensionamento, così come rilevabile dalla documentazione fotografica riportata Tavola n. 14 “Particolari cavidotto intersezioni canali”, le stesse potrebbero in futuro essere soggette a lavori di rifacimento e/o adeguamento nell'ambito di interventi per la mitigazione della pericolosità idraulica connessa ai corsi d'acqua in questione. Inoltre, gli attraversamenti del cavidotto dovranno essere realizzati, garantendo un franco di almeno 1 metro tra il piano di posa del cavidotto e il fondo dell'alveo, a ragione delle azioni erosive prodotte dalla corrente sul fondo-alveo ovvero sul materiale di rinterro della trincea di scavo per la posa in opera dello stesso cavidotto. La profondità di escavazione dell'alveo, rispetto alla quale dovrà essere applicato il suddetto franco di almeno 1 metro, dovrà essere valutata attraverso un opportuno studio di compatibilità idrologica ed idraulica condotto per eventi con tempi di ritorno di 200 anni, con particolare riferimento alla velocità di deflusso delle acque che potrebbe determinare i citati fenomeni erosivi;

4. l'attraversamento del cavidotto realizzato, come da progetto, in corrispondenza dell'intersezione indicata in Tav. 14 con la sigla 3 mediante staffaggio su ponte esistente, previo consenso dell'Ente proprietario e gestore della infrastruttura di attraversamento, dovrà essere effettuato sul lato di valle del suddetto ponte, e comunque ad una quota non inferiore a quello intradossale dell'impalcato esistente. Tale soluzione dovrà comunque tenere in conto che le opere di attraversamento viario possano necessitare di interventi di adeguamento al transito della piana bicentenaria e che restano a carico delle Società eventuali danni al cavidotto e/o oneri per la sua rimozione e sostituzione;

5. per gli attraversamenti di cui ai precedenti punti 1 e 2, la copertura della trincea di posa dovrà essere adeguatamente protetta con materiali non erodibili, per una distanza non inferiore a 76 metri dall'asse dei corsi d'acqua, sia in destra che in sinistra di ciascun attraversamento;

6. per il tratto di cavidotto ricadente in area ad alta pericolosità idraulica (A.P.) e per il tratto di cavidotto che costeggia il reticolo idrografico riportato sulla Carta Idrogeomorfologica della Regione Puglia, la parte superiore della trincea di posa del cavidotto dovrà essere adeguatamente protetta con materiali non erodibili così come fra l'altro previsto nella documentazione tecnica integrativa trasmessa a corredo del progetto di cui all'oggetto;

7. sia evitato ogni ristagno o scorrimento d'acqua all'interno dello scavo del cavidotto ed ogni possibile fenomeno di incanalamento delle acque o di erosione, sia durante le fasi di cantiere sia al completamento dei lavori;

8. la realizzazione delle opere di progetto non incida in maniera significativa sul libero deflusso delle acque;

9. per lo stoccaggio, ancorché temporaneo, dei materiali di risulta siano individuate aree non ricadenti tra quelle ascrivibili ad “alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golenali” e fasce di pertinenza fluviale”, così come definite dai citati art. 6 e 10, nonché dall'art. 38 delle N.T.A. del P.A.I. al fine di non indurre in esse ostacoli al normale deflusso delle acque;

10. per i materiali provenienti dagli scavi, non del tutto riutilizzati per la ricomposizione delle aree, siano individuati siti e modalità di stoccaggio o di conferimento a discarica conformi alle normative vigenti in

materia”.

- Consorzio di Bonifica Stornara e Tara con nota Prot. n. 627 del 08.02.2010 “rilascia nulla osta tecnico a condizione che prima dell’inizio dei lavori vengano trasmessi a questo Consorzio, ai fini dell’approvazione, gli elaborati grafici relativi alla modalità di attraversamento della linea di connessione e dell’accesso al campo fotovoltaico”.

- TERNA SpA con nota Prot. n. 1302 del 28.05.2010 in riferimento alle distanze alle attenersi dall’asse della Linea 380 kV Matera - Taranto Nord 2 campata 82 - 83 - 84 per la realizzazione di un parco fotovoltaico all’interno della fascia di servitù, precisa che “tale fascia di rispetto è destinata a consentire l’ispezione e la manutenzione della linea, e quindi il transito e la sosta dei nostri mezzi; tali attività non dovranno essere impedito o rese più difficoltose o gravose dalla realizzazione del Vostro impianto nella predetta fascia.

Pertanto, siamo disponibili a consentire tale realizzazione soltanto dietro Vs. assicurazione che verrà lasciata completamente libera una fascia di terreno (di larghezza pari a 20 m) lungo l’intera area asservita, che verrà conservata una idonea via di accesso a tale fascia per i nostri uomini e mezzi, e che la realizzazione dell’impianto rispetterà tutte le norme tecniche vigenti (D.M. 21.3.88 - norme CEI) nonché la normativa vigente in materia di tutela dai CEM (L 36\01 - D.P.C.M. 8.7.03).

In particolare dovrà essere preservato l’accesso al sostegno n° 83 che ricade all’interno della Vs. opera, anche con l’ausilio di mezzi, in modo da consentire un rapido intervento in caso di manutenzioni o guasti che potrebbero verificarsi, in qualsiasi fascia oraria della giornata.

Vi segnaliamo, quindi, che l’impianto disperdente di terra del vs. impianto fotovoltaico dovrà essere indipendente dall’impianto disperdente di terra del nostro sostegno ubicato nella particella interessata dai lavori.

Infine, Vi segnaliamo che i conduttori sono da ritenersi costantemente in tensione e che l’avvicinarsi ad essi a distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge (artt. 83 e 117 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e D. Lgs del 3 agosto 2009 n. 106) e dalle norme CEI EN 50110 e CEI 11- 48, sia pure tramite l’impiego di attrezzi, materiali e mezzi mobili, costituisce pericolo mortale”.

La Società, con una nota datata 23/09/2010, di cui ha trasmesso una copia all’Ufficio Energia e Reti Energetiche della Regione Puglia anche in data 24.03.2011 acquisita al protocollo con n.3763, notificava “la modifica formale apportata al progetto di cui all’oggetto a seguito del parere rilasciato da Terna. Al fine di lasciare invariata la potenza dell’impianto, i pannelli inizialmente posti sull’area di servitù vantata da Terna, sono stati posizionati nelle aree libere interne all’impianto (...) consentendo, pertanto, di conservare le caratteristiche tecniche e sostanziali dell’impianto stesso. Si coglie l’occasione per segnalare la variazione dell’ubicazione della cabina di consegna (...). Anche in questo caso la modifica è meramente formale e non ha comportato variazioni tecniche e sostanziali dell’impianto”. Dichiarò inoltre che “identica documentazione progettuale riportante le suddette modifiche è stata inviata tramite raccomandata A/R agli Enti preposti al rilascio dell’Autorizzazione Unica nonché a Terna stessa”.

- Comando Militare Esercito “PUGLIA” con nota Prot. n. 6636 del 12.04.2010 concede “il NULLA OSTA di Forza Armata subordinatamente all’effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell’area in questione comunicando a questo Comando l’avvenuta effettuazione degli stessi”.

- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d’Otranto con nota Prot. n. 55617 del 16.12.2009 “rappresenta che - per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare - non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico e delle opere connesse indicate in argomento”.

La Società in data 04.10.2010, nota prot. n. 5575, comunicava al Comando “la modifica formale al progetto a seguito del parere rilasciato da Terna. In particolare, poiché Terna gode di una servitù dovuta alla presenza di un traliccio di alta tensione ubicato sul terreno su cui è stato progettato il suddetto parco fotovoltaico, si è provveduto, sulla base delle indicazioni da Terna stesse fornite, ad aumentare lo spazio sottostante la linea di alta tensione”.

Il Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d’Otranto con nota

Prot. n. 45699 del 06.10.2010 comunica che “non si intravedono motivi ostativi alle varianti proposte al progetto”.

- Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. / III Regione Aerea con nota Prot. n. 34892 del 23.06.2010 “rilascia il nulla osta dell'AM., per gli aspetti demaniali di competenza dello scrivente, alla realizzazione in oggetto”.

- ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile con nota Prot. n. 122268 del 14.10.2010 “rilascia, per quanto di competenza, il proprio nulla osta alla realizzazione della suddetta opera”.

- Acquedotto Pugliese S.p.A. con nota Prot. n. 41989 del 01.04.2010, comunicava che

- “l'area dell'impianto non interferisce direttamente con opere gestite da questa Società;
- il tracciato del cavidotto per il collegamento dell'impianto fotovoltaico in esame alla rete elettrica esistente interseca alcune condotte idriche gestite da AQP S.p.A. In particolare, il cavidotto in parola interseca la diramazione per il partitore di Mottola-Castellaneta (Interf. n. 1 e 2) del DN 350 in cemento amianto; la diramazione per Castellaneta (Interf. n. 3) del DN 175 in cemento amianto; la diramazione per Palagianello (Interf. n. 4) del DN 100 in cemento amianto; la diramazione per TISI di Mottola (Interf. n. 5) del DN 350 in cemento amianto; la diramazione per Massafra (Interf. n. 8) del DN 250 in cemento amianto;
- parte del tracciato del nuovo cavidotto, per il collegamento dell'impianto alla rete elettrica esistente, si sviluppa parallelo alla diramazione per l'ISI di Mottola (Interf. n. 7) del DN 350 in cemento amianto ed alla diramazione per Crispiano (Interf. n. 9) del DN 250 in cemento amianto;
- parte del tracciato del nuovo cavidotto, per il collegamento dell'impianto alla rete elettrica esistente, si sviluppa su strade di servizio di competenza di questa società (Interf. n. 7 e 9);
- il tracciato del cavidotto in esame interseca un collettore di fogna gestito da AQP (Interf. n. 6)
- parte del tracciato del nuovo cavidotto si sviluppa parallelo ad un collettore di fogna gestito da AQP (Interf. n. 10);

Alla luce di quanto esposto, il nulla osta di questa Società è subordinato alla preventiva integrazione del progetto con i seguenti adempimenti tecnico-amministrativi:

1. tutte le intersezioni e parallelismi del nuovo cavidotto con le opere gestite da AQP dovranno essere individuate dai relativi riferimenti catastali (con eventuali visure catastali indicanti foglio di mappa e particelle);
2. in fase di redazione del progetto esecutivo dovrà essere eseguito un rilievo planoaltimetrico di dettaglio del tracciato delle condotte idriche e fognanti gestite da questa Società circoscritto all'area di interferenza con il cavidotto in progetto. A tal fine, codesta Società, previo accordo con i tecnici di AQP S.p.A., dovrà predisporre l'esecuzione di saggi eseguiti con piccoli mezzi meccanici;
3. il rilievo di cui al punto precedente dovrà essere riportato in appositi elaborati grafici, in scala opportuna, al fine di individuare con esattezza il tracciato planoaltimetrico delle condotte ed il punto di intersezione con il cavidotto in progetto;
4. ai sensi della Legge 381 del 08/07/1904, non sarà consentito “di fare scavi e di eseguire fabbriche di qualunque materiale a distanza minore di dieci metri dal più vicino confine di proprietà dell'Acquedotto”. Qualora non fosse possibile rispettare detta prescrizione, si dovrà procedere alla stipula di una convenzione con questa Società per la definizione delle condizioni tecnico-amministrative di consenso alla realizzazione delle opere;
5. dovrà essere redatta apposita relazione, conforme a quanto stabilito dalla Norma CEI 304-1 del 2005, per la valutazione del rischio di interferenza elettromagnetica prodotta dalla linea elettrica in corrente alternata, sia sulle condotte idriche sia sugli organi di manovra ed elettromeccanici a servizio delle stesse, nelle condizioni ordinarie di esercizio ed in condizioni di guasto. La relazione inoltre, dovrà indicare gli eventuali provvedimenti adottati per la mitigazione delle interferenze e predisporre un apposito piano di verifiche, da eseguire in contraddittorio, con misurazioni in sito ad opera in esercizio, sulle condotte e sugli eventuali apparati ad esse connessi. In particolare, la relazione dovrà trattare degli effetti dell'interferenza relativi a: a) sicurezza delle persone che possono venire a contatto con la

tubazione metallica o con apparati ad essa connessi; b) danno delle tubazioni metalliche o degli apparati ad essa connessi; e) malfunzionamento degli apparati connessi alla tubazione metallica;

6. in tutti i casi di attraversamento (con condotte idriche e fognanti), il cavidotto dovrà essere posto al di sotto della condotta esistente, ad una profondità tale da garantire una distanza minima non inferiore a 1,0 m tra il piano di posa della condotta e la generatrice superiore del cavidotto. Inoltre, in corrispondenza delle intersezioni, il cavidotto dovrà essere inserito in apposito tubo di protezione in polietilene, le cui estremità dovranno essere estese per una lunghezza non inferiore a m 2,0 dall'asse della condotta idrica intersecata. Alle estremità del tubo di protezione dovrà essere realizzato un pozzetto ispezionabile;

7. il tracciato del cavidotto, per i tratti interferenti con la condotta idrica (attraversamenti e parallelismi), dovrà essere facilmente individuabile in sito, anche attraverso il posizionamento di apposite paline indicatrici;

8. per quanto attiene al tratto di cavidotto posto sulla strada di servizio di competenza di questa Società (indicata sugli elaborati di progetto come strada vicinale "Taverna Antonelli") parallelamente alle diramazioni per TISI di Mortola e per Crispiano, il cavidotto in progetto dovrà essere posto all'esterno della carreggiata (interf. n. 7 e 9) nel rispetto di quanto esplicitamente indicato al punto 4. Qualora non fosse possibile rispettare detta prescrizione, saranno ammessi parallelismi ad interasse non inferiore a 1,0 m dall'asse della condotta. In questo caso inoltre, il cavidotto dovrà essere posto al di sotto delle condotte esistenti, ad una profondità tale da garantire una distanza minima non inferiore a 0,50 m tra il piano di posa della condotta e la generatrice superiore del cavidotto;

9. in caso di parallelismo su strade pubbliche, il tracciato del cavidotto in progetto in nessun caso dovrà essere posato all'interno della trincea di scavo delle condotte gestite da questa Società. In particolare, l'interasse fra il tracciato del cavidotto in progetto e le condotte idriche e/o fognanti in esercizio dovrà essere maggiore di 1,0 m;

10. le opere di attraversamento delle condotte idriche dovranno essere dettagliate da appositi elaborati grafici e descrittivi delle opere a farsi;

11. le eventuali trincee di scavo per gli attraversamenti delle condotte idriche dovranno essere provviste di idonee armature per garantire la stabilità delle pareti. Il rinterro degli scavi dovranno essere eseguiti con materiale di cava di granulometria adeguata, vagliato e compattato fino a raggiungere, in ogni punto, una densità non minore del 95% dell'AASHO modificato, eventualmente con inumidimenti od essiccamenti del materiale di rinterro, ciò al fine di evitare qualsiasi cedimento dello strato di posa della condotta idrica in parola;

12. nel corso dei lavori, tutti gli interventi che dovessero rendersi necessari sulla condotta idrica e sugli organi di manovra a servizio della stessa dovranno essere eseguiti esclusivamente da personale AQP;

13. al termine dei lavori si dovrà provvedere al ripristino dello stato delle aree di pertinenza della condotta idrica

Qualora in fase esecutiva si dovessero rinvenire interferenze con condotte idriche e/o fognanti, ancorché non esplicitamente individuate, sarà cura del proponente darne comunicazione immediata ad AQP S.p.A. - UT di Taranto, per l'adozione di ogni utile accorgimento tecnico, finalizzato alla salvaguardia delle opere gestite dalla scrivente.

Il progetto esecutivo delle opere, conforme alle predette prescrizioni, dovrà essere sottoposto alla verifica preventiva di questa Società, prima dell'inizio dei lavori. per il rilascio del nulla osta definitivo. Qualora all'esito della verifica della documentazione integrativa, di cui ai punti precedentemente dettagliati, non risultasse alcun ulteriore impedimento alla realizzazione della linea elettrica in esame, codesta Società dovrà stipulare, prima dell'inizio dei lavori, apposita convenzione con AQP S.p.A. (Direzione Approvvigionamenti e Contratti - Area Patrimonio ed Espropriazioni) per la definizione delle condizioni tecnico-amministrative di consenso alla realizzazione delle opere sulle aree di pertinenza di questa Società".

La Società, in data 07.10.2010 ha consegnato all'Ufficio Energia e Industria energetica copia della

documentazione integrativa richiesta presentata all'Acquedotto Pugliese Spa - Direzione Operativa Unità Territoriale di Taranto in data 15.09.2010.

L'Acquedotto Pugliese Spa - Direzione Operativa, con nota prot. n. 117730 del 24.09.2010 "esprime parere tecnico positivo alla realizzazione dell'impianto in oggetto e del relativo cavidotto di connessione alla rete elettrica esistente". Restano ferme tutte le prescrizioni espresse nella nota Prot. n. 41989 del 01.04.2010.

- ITALCOGIM RETI S.P.A. con nota Prot. n. 221/GS62/CV-RCO del 31.03.2010 comunica che "lungo la strada Provinciale n.27-la strada Comunale Crepacuore - la Strada Comunale vicinale Taverna Antonelli, che saranno interessate dal percorso dei cavidotti in alluminio, esistono le nostre condotte di distribuzione del gas metano di 5a e 7a specie ed in particolar modo è presente la condotta di 5a specie in Strada Comunale Crepacuore, che alimenta tutte le utenze del Comune di Mottola.

Precisiamo che in derivazione dalla succitata tubazione, sono stati realizzati anche allacciamenti d'utenza. A tal proposito, onde evitare pericoli per la pubblica incolumità, Vi invitiamo a voler prevedere durante l'esecuzione dei lavori di adottare tutti i provvedimenti e gli accorgimenti necessari, a difesa della sicurezza e integrità dei nostri impianti, in modo tale che siano "rispettate tutte le norme a oggi vigenti e in particolare tra queste il Decreto 16 aprile 2008: "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8".

- Enel Distribuzione S.p.A. - prot. n. 339585 del 18.07.2008 - trasmette la STMG alla Società proponente che prevede l'allacciamento dell'impianto alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale di 20 kV tramite costruzione di cabina di consegna, connessa con linea MT dedicata in uscita da SM "MOTTOLA", da ubicarsi nelle immediate vicinanze dello stesso.

Tale soluzione prevede:

- Stallo MT in SM. MOTTOLA;
- Connessione con linea MT dedicata in uscita da SM. MOTTOLA mediante costruzione di linea in cavo sotterraneo AL 185 mm<sup>2</sup>;
- Allestimento cabina di consegna.

La soluzione di connessione progettata e presentata a Enel Distribuzione S.p.A. ha ottenuto la validazione in data 27.11.2008, in quanto "risulta tecnicamente idonea per realizzare la connessione richiesta".

In ordine alla procedura di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, si significa quanto segue:

VISTO:

- l'art. 5, comma 1, "Disposizioni in materia di verifiche ambientali" della L.R. 31/2008" che così testualmente recita:

"La lettera B.2.g/5.bis) dell'elenco B.2 dell'allegato B della L.R. 12.04.2001 n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), come aggiunta dall'art. 10, comma 1, lettera c), della L.R. 03.08.2007, n. 25, è sostituita dalla seguente:

"B.2.G/5-bis) impianti industriali per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, diversi da quelli di cui alle lettere B.2.g, B.2.g/3 e B.2.g/4, con potenza elettrica nominale uguale o superiore a 10 MWe";

VISTO, altresì:

- l'art. 1, comma 1, della L.R. del 18.10.2010 n. 13;

- l'art. 1, comma 2, della L.R. del 18.10.2010 n. 13;

il procedimento in argomento, della potenza elettrica inferiore a 10 MW, alla luce di quanto sopra riportato, non risulta essere sottoposto alla procedura di assoggettabilità a VIA.

RILEVATO che:

- a seguito di verifica con il Piano di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio Regionale della Puglia con Delibera n. 230 del 20.10.2009, è risultato che l'intervento in oggetto non risulta interessare Zone di Protezione Speciale Idrogeologica di "Tipo A" né di "Tipo B1 e B2";
- il legale rappresentante della Società Elios 81S.r.l. ha depositato due contratti preliminari condizionati di compravendita del fondo rustico censito nel Catasto Terreni del Comune di Mottola al foglio 78, rispettivamente partt. 696 e 964, e partt. 657, 693, 695, contratti che saranno perfezionati successivamente all'ottenimento dell'Autorizzazione Unica.
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. AOO\_159 n. 147 del 07.01.2011 comunicava di aver concluso il procedimento positivamente; pertanto, essendo stati acquisiti tutti i pareri in data antecedente al 31.12.2010, l'istanza in oggetto non rientra nel campo di applicazione del R.R. n. 24 del 30.12.2010 e della D.G.R. n. 3029 del 30.12.2010.
- in aggiunta a quanto sopra esposto, essendo trascorsi i 180 giorni previsti dal D. Lgs. 387/03, l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico - territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione", ed in ogni caso, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. AOO\_159 n. 147 del 07.01.2011 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura della Conferenza.

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;
- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
  - „ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 4 MW, ubicato nel Comune di Mottola (TA), contrada "Selva Piana";
  - e delle seguenti opere connesse:
    - „ Stallo MT in SM. MOTTOLA;
    - „ Connessione con linea MT dedicata in uscita da SM. MOTTOLA mediante costruzione di linea in cavo sotterraneo AL 185 mm<sup>2</sup>;
    - „ Allestimento cabina di consegna.
- In data 07.03.2011 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società Elios 81 S.r.l. e il Comune di Mottola la Convenzione e l'Atto di Impegno di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 09.03.2011 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 12379 e della Convenzione al repertorio n. 12380;
- La Società ha depositato, con nota acquisita al prot. n. 2890 del 07.03.2010, n. 3 copie del progetto definitivo;
  - in data 31.03.2011 la Società ha trasmesso, con nota acquisita al protocollo con n. 4097, una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista ed il legale rappresentante della Società attestano che il progetto di che trattasi è conforme a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo ed è adeguato a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno

partecipato al procedimento stesso e con la quale si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti.

Il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in triplice copia dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche.

- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 187 dell'8 luglio 2011 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 4 MW, come innanzi descritto, ed ubicato nel Comune di Mottola (TA), contrada "Selva Piana".

#### ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

#### DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

#### Art. 2)

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Elios 81 S.r.l. avente sede legale in Mottola (TA), c.da Fontana, n. 6 - P.I.V.A. n. 02697580732- dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 e 4-bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

„ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 4 MW, ubicato nel Comune di di Mottola (TA), contrada “Selva Piana”;

e delle seguenti opere connesse:

„ Stallo MT in SM. MOTTOLA;

„ Connessione con linea MT dedicata in uscita da SM. MOTTOLA mediante costruzione di linea in cavo sotterraneo AL 185 mm<sup>2</sup>;

„ Allestimento cabina di consegna.

#### Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

#### Art. 4)

La Società Elios 81 S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita “Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati”.

#### Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

3 durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;

3 durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

#### Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità, l'impianto fotovoltaico, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate col presente decreto.

#### Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al

successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;

b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;

c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;

d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;

- a tenere sgombrare da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;

- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;

- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;

- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;

- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 494/96, ecc.);

- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune competente.

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 26 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Davide F. Pellegrino

---